



**UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

Tel 06/47824327- Fax 06/47886945

<http://www.segretarientilocali.it> e-mail: unscp@live.it

Lì, 26 luglio 2022

Sentenza 181/2022 – Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014.

Com'è noto lo scorso martedì 19 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale **181/2022** con la quale sono state dichiarate **inammissibili**, per «*carente motivazione sul requisito della rilevanza*», le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 2 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in combinato disposto con il comma 1 dello stesso art. 10, nella parte in cui «*limita l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all'Ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in Enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali*».

Il giudizio della Corte in ordine alla carente motivazione fornita dal giudice *a quo* sul requisito della rilevanza è basato su due «lacune» riscontrate nell'ordinanza di rimessione che non avrebbe chiarito:

- 1) *se il Comune nei confronti del quale è stato promosso il giudizio avesse, o meno, dirigenti nel proprio organico. Di conseguenza, non si è dato conto del presupposto fondamentale per ritenere applicabile, nel giudizio a quo, la normativa sospettata di illegittimità costituzionale;*
- 2) *se la ricorrente abbia, o meno, beneficiato dell'istituto dell'allineamento stipendiale (noto anche, nel linguaggio comune, con il termine "galleggiamento").*

Con la **sentenza di inammissibilità** la Corte non si è, quindi, pronunciata sulle questioni sottoposte al suo esame, non ha analizzato le censure di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Lucca, ma, come si dice, si è fermata *in limine litis* precludendole, il difetto di rilevanza, l'esame di merito dei dubbi di costituzionalità.

È forse opportuno ricordare, infatti, che la **rilevanza** è uno dei due requisiti di **ammissibilità** del giudizio di costituzionalità; nell'ordinanza di remissione il giudice *a quo* deve motivare detto requisito precisando come la norma soggetta al vaglio della suprema Corte sia non solo applicabile nel giudizio *a quo* ma anche influente per la sua definizione, rendendo in tal modo evidente il nesso di pregiudizialità tra il giudizio dinanzi alla Corte e quello davanti il giudice *a quo*¹.

¹ La Corte ha affermato che «le questioni incidentali di legittimità sono ammissibili "quando la norma impugnata è applicabile nel processo d'origine e, quindi, la decisione della Corte è idonea a determinare effetti nel processo stesso» (sentenza n. 98 del 1997).

Trattandosi di una sentenza non decisoria, la conseguenza è che la questione può essere riproposta al vaglio della Corte, anche dallo stesso giudice.

Evidentemente non è questo l'esito che la categoria auspicava e tuttavia, nel rispettare doverosamente la decisione del supremo Consesso, non possiamo non osservare, in positivo, che ove la Corte avesse ravvisato una manifesta infondatezza delle questioni sollevate ben avrebbe potuto superare le carenze istruttorie rilevate o, quanto meno, avrebbe potuto far trapelare tale infondatezza in qualche passaggio della sentenza stessa.

Viceversa, la scelta concreta adottata e taluni passaggi della motivazione della sentenza ci inducono a ritenere possibile reiterare la questione di legittimità e l'UNSCP manterrà e confermerà il suo impegno in tal senso.

La Segreteria Nazionale